

STUDIO CONTABILE
dr. per.ind. STEFANO RIGAMONTI - dr. NICOLA CORSINI

consulente del lavoro - perito industriale - dottore commercialista - revisore contabile

VIA SANT'ALESSANDRO, 12 - 24122 - BERGAMO - TEL. 035/232592 - FAX 035/233116
e.mail: studiorc@studiorigamonticorsini.it - pec: studiorigamonticorsini@odcecebergamo.legalmail.it
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01963020167

consulente del lavoro - perito industriale
dottore commercialista - revisore contabile
consulenti tecnici del giudice
curatele fallimentari
periti ed esperti della CCIAA

consulenza: aziendale
fiscale
del lavoro
societaria
tributaria

Bergamo, 21 Marzo 2014.

SETTORE: ADEMPIMENTI

**LA PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS
PER LE VARIAZIONI 2013**

RIFERIMENTI:

- **Art. 30, DL n. 185/2008**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E**

IN SINTESI:

Entro il 31.03.2014 gli enti non commerciali devono presentare un “nuovo” mod. EAS al fine di comunicare le variazioni intervenute nel 2013 relative a dati già precedentemente comunicati.

La comunicazione non va presentata:

- Al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste (ad esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
- Per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relative all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.

Come noto, gli enti non commerciali, **al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali** previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), oltre a possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria sono tenuti a **presentare il mod. EAS**, approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009. Tale obbligo:

- interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle predette disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi, *"compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi ..."*;
- non riguarda alcuni specifici enti quali, ad esempio, associazioni pro-loco in regime ex Legge n. 398/91, associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95, ONLUS, coop sociali ex Legge n. 381/91, ecc..

In particolare, nel mod. EAS, oltre ai **dati anagrafici dell'ente** e del **relativo rappresentante legale**, è richiesta l'indicazione di una serie di **dichiarazioni rese da quest'ultimo**.

Per alcuni enti (associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, se tenute all'obbligo in esame, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni con personalità giuridica, associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito Albo del Ministero della difesa, ecc.) è prevista una **compilazione semplificata**, essendo richieste soltanto le informazioni evidenziate nei seguenti punti del modello:

PUNTO 4	esistenza di articolazioni territoriali / funzionali
PUNTO 5	dichiarazione che l'ente è un'articolazione territoriale / funzionale di altri enti
PUNTO 6	affiliazione a federazioni o gruppo
PUNTO 25	settore in cui l'ente opera prevalentemente
PUNTO 26	attività specificamente svolte

Va evidenziato che:

- le associazioni / società sportive devono altresì compilare il **punto 20** (l'ente riceve o meno proventi per l'attività di sponsorizzazione o pubblicità);
- le associazioni aventi personalità giuridica devono barrare la casella presente nel **punto 3**.

Il mod. EAS va **presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione** dell'ente.



Gli enti già costituiti al 29.11.2008 ovvero dal 30.11.2008 per i quali i 60 giorni dalla data di costituzione scadevano prima del 31.3.2011 dovevano presentare il mod. EAS entro il 31.3.2011.

Si rammenta che entro il 31.12.2012 era possibile regolarizzare l'omessa presentazione tramite la c.d. remissione in bonis anche relativamente alle comunicazioni / adempimenti omessi nel periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione è scaduto dopo il 2.3.2012.

Dopo la presentazione del "primo" mod. EAS, qualora siano intervenute **variazioni dei dati precedentemente comunicati**, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate un **nuovo modello entro il 31.3 dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione.

Tale adempimento non è tuttavia richiesto in presenza di alcune specifiche ipotesi.

"NUOVO" MOD. EAS PER VARIAZIONE DEI DATI GIÀ COMUNICATI

Il "nuovo" modello da presentare in caso di **variazione dei dati** precedentemente comunicati va inviato all'Agenzia delle Entrate:

- entro il **31.3** dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione;
- completo di **tutti** i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Di conseguenza:



Il modello va **nuovamente presentato** anche per comunicare la **perdita dei requisiti** previsti dalle disposizioni tributarie.

In tal caso l'invio va effettuato **entro 60 giorni**, compilando l'apposita sezione denominata "Perdita dei requisiti".

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

La presentazione di un "nuovo" mod. EAS non è obbligatoria nei seguenti casi:


→ si è verificata **esclusivamente** una **variazione dei dati** contenuti nei seguenti punti della sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale" (costituita dai punti da 1 a 38):

PUNTO 20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
PUNTO 21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
PUNTO 23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
PUNTO 24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
PUNTO 30	importi delle erogazioni liberali ricevute
PUNTO 31	importi dei contributi pubblici ricevuti
PUNTO 33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

→ sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:

- "**Dati relativi all'ente**", ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell'ente non commerciale;
- "**Rappresentante legale**", ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente;

considerato che le stesse sono **già state comunicate** all'Agenzia **tramite il mod. AA5/6** (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o **il mod. AA7/10** (se il soggetto è titolare di partita IVA) con la relativa indicazione rispettivamente nel quadro B "Soggetto d'imposta" o nel quadro C "Rappresentante" presenti in tali modelli.



Quanto sopra esposto può essere così esemplificato:

DATA COSTITUZIONE	INVIO "PRIMO" MOD. EAS	VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2013	INVIO "NUOVO" MOD. EAS ENTRO 31.3.2014	
15.3.2006	31.3.2011 (completo di tutti i punti)	Acquisto di un immobile in cui esercitare l'attività in luogo dell'utilizzo di un immobile in locazione	SI	Nel "primo" mod. EAS è stata barrata la casella SI presente al punto 18 (utilizzo locali in locazione). Nel "nuovo" modello va barrata la casella SI presente al punto 17 (utilizzo locali in proprietà). Devono essere comunicati anche i dati, già comunicati, non variati.
15.7.2007	31.12.2009	Nomina nuovo legale rappresentante	NO	La variazione del legale rappresentante rispetto a quello indicato nel "primo" mod. EAS non richiede la presentazione di un "nuovo" modello in quanto già comunicata con il mod. AA7/10 – AA5/6.
18.8.2008	31.12.2009 (completo di tutti i punti)	Nomina nuovo legale rappresentante + inizio attività a pagamento nei confronti degli associati	SI	Quanto comunicato nel punto 13 del "primo" mod. EAS (non esercizio dell'attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici) va modificato. Nel "nuovo" modello va barrata la casella SI del predetto punto 13. Devono essere comunicati anche i dati, già comunicati, non variati.
28.5.2013	12.6.2013	Indirizzo sede legale in data 20.11.2013	NO	La variazione dell'indirizzo della sede legale non richiede la presentazione di un "nuovo" mod. EAS in quanto già comunicata con il mod. AA7/10 – AA5/6.
5.2.2013	20.3.2013	Numero associati al 31.12.2013 aumentato rispetto a quello al 20.3.2013	NO	La variazione del numero degli associati, indicata nel punto 24 del "primo" mod. EAS, non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.
18.2.2013	26.3.2013 (semplificato)	Ottenimento di proventi da sponsorizzazione	NO	L'ottenimento, nel 2013, di proventi per l'attività di sponsorizzazione, per la quale nel "primo" mod. EAS al punto 20 era stata barrata la casella "NO" (si ipotizzi che l'ente sia un'associazione sportiva dilettantistica, tenuta quindi a compilare il punto 20 anche in caso di utilizzo della modalità semplificata) non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.

OMESSA PRESENTAZIONE MOD. EAS E REMISSIONE IN BONIS

L'omessa / tardiva presentazione del mod. EAS è sanabile, come sopra evidenziato e confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.12.2012, n. 110/E, tramite la c.d. **remissione in bonis**. A tal fine è necessario:

- **inviare la comunicazione** (solo in caso di omissione dell'adempimento);
- **versare "contestualmente" la sanzione** (non compensabile) **pari a € 258** utilizzando il mod. F24 (codice tributo "8114" e "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento);

entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E, come **"la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento ..."**. Peraltro, se l'adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine di riferimento è quello **"di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento"**.



Si ritiene che la remissione in bonis sia possibile, oltre che per l'omessa / tardiva presentazione del "primo" mod. EAS, **anche per l'omessa / tardiva presentazione del mod. EAS relativo alle variazioni successivamente intervenute**. Sul punto è comunque auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.